



Cassa Edile Agrigentina

di Mutualità ed Assistenza

Tel.: 0922 597930 - 0922 598527

Fax: 0922 597364

Sito Web: <http://www.cassaedile.ag.it>

Email: info@cassaedile.ag.it

D U R C

Documento unico di regolarità contributiva

Il DURC è il certificato che, sulla base di una unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Le modalità del rilascio DURC nel settore edile sono disciplinate dalla circolare INAIL n: 38/2005, dalla circolare INPS n: 92/2005 e dalla Commissione nazionale Paritetica delle Casse Edili n. 272/2005.

Informazioni di dettaglio sul DURC

Chi può richiederlo

Il richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria, provvisti di delega. Sono soggetti richiedenti anche le pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società Organismi di Attestazione).

Come richiederlo

Il DURC viene richiesto per via telematica tramite lo sportello Unico Previdenziale (Modalità principale) compilando le schermate che appaiono a video. La richiesta per via telematica può essere effettuata accedendo alternativamente a www.sportellounicoprevidenziale.it (aziende,intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica appaltanti) oppure a www.inail.it (aziende e intermediari) o a www.inps.it (aziende e intermediari).

Quando richiederlo

Al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa puo' dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi.

La certificazione di regolarità contributiva deve essere richiesta

-Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia:

- per la verifica della dichiarazione
- per l'aggiudicazione dell'appalto(ove pretesa)
- per la stipula del contratto
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori
- per il collaudo ed il pagamento del saldo finale

– Per lavori privati in edilizia:

- prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia o di DIA(denuncia inizio attività)

– Per Attestazione SOA, iscrizione all'Albo Fornitori, agevolazioni-finanziamenti-sovvenzioni

- prima dell'inoltro della relativa istanza

– Per gli appalti di forniture:

- per la verifica della dichiarazione
- per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
- per la stipula del contratto (ove previsto)
- per l'emissione dell'ordinativo
- per il pagamento finale

- Per gli appalti di servizi:

- per la verifica della dichiarazione
- per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
- per la stipula del contratto
- all'atto della regolare esecuzione
- alla liquidazione di ogni fattura (nel solo caso dei servizi di pulizia)

-Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione:

- per la stipula della relativa convenzione o per il rilascio della relativa concessione

Come si rilascia

Acquisita dal sistema informatico la richiesta del DURC, viene rilasciato dal richiedente il protocollo di ricezione ed assegnato il CIP (codice identificativo della pratica). La richiesta del DURC viene smistata automaticamente alle competenti unità organizzative degli ENTI, al fine di effettuare le verifiche sulla regolarità. L'utente, attraverso il CIP, può verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque struttura territoriale degli ENTI di effettuare tale controllo. Il Durc viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio in caso di richiesta di lavori edili, mentre negli altri casi viene rilasciato dalla sede INPS o INAIL competente per territorio a seconda dell'Ente al quale è stata presentata la richiesta. Il DURC viene trasmesso al richiedente (e comunque in copia alla ditta se il richiedente è diverso da questa), utilizzando il canale postale con raccomandata A/R, all'indirizzo indicato dalla stessa in fase di richiesta. Può essere richiesta presso qualsiasi struttura territoriale di Cassa Edile, INPS o INAIL una "Ristampa" del DURC.

Tempi di rilascio

Il Durc viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di completa acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. Gli Enti si riservano la facoltà di richiedere all'impresa documentazione ad integrazione dei dati già forniti, qualora sia ritenuta necessaria al fine dell'accertamento della regolarità contributiva, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto. Tale richiesta, utile ai fini istruttori, sospende il termine del rilascio del DURC. Qualora l'impresa non presenti la suddetta documentazione entro il termine assegnato, l'Ente che l'ha richiesta si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.

Informazioni ed avvertenze

La compilazione del modulo di richiesta del DURC comporta la piena ed esclusiva responsabilità, penale ed amministrativa, dell'utente in merito alle informazioni in esso riportate, qualora queste dovessero rilevarsi mendaci.